

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2026-3 del 05/01/2026
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. COOPERATIVA AGRICOLA BRACCIANTI BOARI E MEZZADRI LIBERTA' E LAVORO, CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI RAVENNA, PIAZZA DUOMO, N.7 E ATTIVITÀ DI ALLEVAMENTO BOVINI DA LATTE SITO IN COMUNE DI RAVENNA, VIA S. ALBERTO N. 359. MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUA ADOTTATA DA ARPAE SAC CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 2023-2396 DEL 11/05/2023
Proposta	n. PDET-AMB-2026-7 del 05/01/2026
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno cinque GENNAIO 2026 presso la sede di Via Marconi, 14 - 48124 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. **COOPERATIVA AGRICOLA BRACCIANTI BOARI E MEZZADRI LIBERTA' E LAVORO**, CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI RAVENNA, PIAZZA DUOMO, N.7 E ATTIVITÀ DI ALLEVAMENTO BOVINI DA LATTE SITO IN COMUNE DI RAVENNA, VIA S. ALBERTO N. 359. **MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUA** ADOTTATA DA ARPAE SAC CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 2023-2396 DEL 11/05/2023

LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- ☐ la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- ☐ la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- ☐ in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- ☐ le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;
- ☐ la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- ☐ la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;
- ☐ Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore

VISTA l'AUA adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n. 2023-2396 del 11/05/2023 a favore della Cooperativa Agricola Braccianti Boari e Mezzadri Libertà e Lavoro (C.F./P.IVA 00072530397) avente sede legale in Comune di Ravenna, Piazza Duomo, n.7 e attività di allevamento di bovini da latte sito in Comune di Ravenna, via S. Alberto, n.359, comprensiva della :

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera (ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi);
- autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali (ai sensi dell'art.124 del Dlgs n.152/2006 e smi);
- valutazione di impatto acustico (ai sensi della Legge n.447/1995);

VISTA l'istanza presentata allo Sportello ARPAE in data 23/10/2025 e acquisita da ARPAE SAC con PG. 2025/188643 - pratica Sinadoc 33486/2025, dalla Società Cooperativa Agricola Braccianti Boari e Mezzadri Libertà e Lavoro (C.F./P.IVA 00072530397) avente sede legale in Comune di Ravenna, Piazza Duomo, n.7 e attività di allevamento di bovini da latte in Comune di Ravenna, via S. Alberto, n.359, con la quale si richiede la modifica non sostanziale dell'AUA adottata da ARPAE SAC con la Determina n.2023/2396 sopra richiamata a seguito della modifica inerente la realizzazione di una nuova postazione di disinfezione; Rimangono comunque invariati i titoli abilitativi ambientali ricompresi nell'AUA sopra richiamata;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- D.Lgs. n. 152/06 e smi recante "*Norme in materia ambientale*", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- DGR n.2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V".
- Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);
- Decreto MASE n. 309 del 28/06/2023.

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di scarichi di acque reflue:

- D.Lgs. n. 152/06 e smi recante "Norme in materia ambientale" - Parte III - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi "Riforma del sistema regionale e locale" e smi, recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate al Comune relativamente all'autorizzazione agli scarichi delle acque reflue domestiche;
- L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- DGR n. 1053 del 9 giugno 2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato per la pratica ARPAE SinaDoc n. **33486/2025** emerge che:

- La Cooperativa Agricola Braccianti Boari e Mezzadri Libertà e Lavoro ha presentato allo Sportello ARPAE in data 23/10/2025 apposita istanza e relativa documentazione tecnica allegata, per la modifica non sostanziale dell'AUA adottata da ARPAE SAC con

Determina Dirigenziale n. 2023-2396 del 11/05/2023 e smi, per la propria attività di allevamento di bovini da latte sito in Comune di Ravenna, Via S. Alberto, n.359;

La modifica non sostanziale richiesta, prevede:

- la realizzazione di una nuova postazione di disinfezione all'ingresso dello stabilimento su un'area impermeabile. La postazione di disinfezione sarà dotata di un arco per il lavaggio automatico esterno dei mezzi e di una griglia per la raccolta delle acque reflue. La disinfezione avverrà mediante acqua addizionata con disinfettante. Le acque reflue prodotte saranno convogliate ad una nuova vasca interrata. In questa vasca, le acque saranno stoccate in attesa dell'invio a un idoneo impianto di smaltimento come rifiuto;

ARPAE con nota PG. 2025/191416 del 28/10/2025 comunicava alla Ditta l'esito positivo della propria verifica di completezza, correttezza formale e procedibilità;

ACCERTATO che la Cooperativa Agricola Braccianti Boari e Mezzadri Libertà e Lavoro ha provveduto al versamento degli oneri di istruttoria secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE, mediante PagoPa in data 30/10/2025;

RITENUTO pertanto che sussistono gli elementi per procedere con la modifica non sostanziale dell'AUA a favore della Cooperativa Agricola Braccianti Boari e Mezzadri Libertà e Lavoro, nel rispetto di condizioni e prescrizioni per l'esercizio dell'attività di allevamento vacche da latte e che sarà rilasciata direttamente al richiedente;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

DATO ATTO che ai sensi del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (ARPAE - SAC di Ravenna) adotta il provvedimento di AUA per modifica non sostanziale nel termine di 60 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del 27 Dicembre 2021 n. 2291 "Approvazione della deliberazione del Direttore Generale Arpae n. 130/2021 "Revisione dell'assetto organizzativo generale dell'Agenzia per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 70/2018" e s.m.i.;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL-2024-102 del 08/10/2024 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna Area Est;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area

Autorizzazioni e Concessioni Est / n. DET- 2024-796 del 24/10/2024, con la quale è stato conferito l'incarico di funzione "Sanzioni ed Autorizzazioni Ambientali Specifiche SAC-RA;

DATO ATTO che ai sensi di quanto previsto all'art. 6 bis L.n. 241/1990 nei confronti del responsabile del procedimento e della Dirigente non sussistono situazioni di conflitto di interessi, nemmeno potenziale;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Dradi, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

- 1 **LA MODIFICA NON SOSTANZIALE**, ai sensi del DPR n. 59/2013, dell'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** adottata da ARPAE SAC di Ravenna con Determina Dirigenziale **n.2023-2396 del 11/05/2023**, a favore della Ditta **Cooperativa Agricola Braccianti Boari e Mezzadri Libertà e Lavoro** (C.F./P.IVA 00072530397), avente sede legale in Comune di Ravenna, Piazza Duomo, n.7 e attività di allevamento vacche da latte in Comune di Ravenna, Via S. Alberto n. 359, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore;
- 2 **DI DARE ATTO** che con la presente AUA per modifica non sostanziale, si riconfermano le condizioni e prescrizioni già contenute negli **gli Allegati A) e B)** della Determina Dirigenziale n. 2023 - 2396 del 11/05/2023, che vengono comunque riallegati;
- 3 DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - 4.a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:
 - **l'Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera - Invariato;
 - **l'Allegato B)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per l'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali – Invariato;
 - 4.b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013. Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:
 - ✓ ogni modifica che comporti un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;

- ✓ ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico soggetto a nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006;

Rispetto all'impatto acustico, qualora la Ditta intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998, dovrà essere presentata la documentazione previsionale d'impatto acustico secondo i criteri della DGR n. 673/2004 *"Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico"*.

- 5 La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;
- 6 DI confermare la **validità dell' AUA** pari a **15 anni a partire dalla data del precedente rilascio da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
- 7 DI DARE ATTO che l'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, **assumendo anche efficacia**.
- 8 DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
- 9 DI DARE ATTO che la Sezione Provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
- 10 DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, alla Ditta richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa al Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DI RENDERE NOTO che:

il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae
ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;

avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n.02.07.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La Responsabile

del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

- Area Est -

Dott.ssa Tamara Mordenti

ALLEGATO A**Emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi**

INTRODUZIONE e PARTE DESCRITTIVA	Pratica Sinadoc 33486/2025																											
	L'azienda svolge attività di allevamento di vacche da latte. Gli animali presenti sono dichiarati pari a 1120 totali di cui 560 vacche in mungitura e 560 tra rimonta vacche da latte e vitelli in svezzamento. Presso l'allevamento è inoltre presente un impianto di biodigestione a cui vengono convogliati i liquami derivanti dall'allevamento, unitamente ad altri materiali, per la successiva produzione di energia.																											
CONDIZIONI E INDICAZIONI	Valori limite di emissione: <u>PUNTI DI EMISSIONE E1/E2 – IMPIANTI DI COGENERAZIONE DA BIOGAS (di potenzialità complessiva pari a 500 kW)</u> <table><tr><td>Portata massima</td><td>1100</td><td>Nmc/h ognuno</td></tr><tr><td>Altezza minima</td><td>6</td><td>m</td></tr><tr><td>Durata</td><td>24</td><td>h/g</td></tr><tr><td>Temperatura</td><td>>500</td><td>°C</td></tr></table> Concentrazione massima ammessa di inquinanti : <table><tr><td>Polveri</td><td>8</td><td>mg/Nmc</td></tr><tr><td>COT</td><td>100</td><td>mg/Nmc</td></tr><tr><td>NOx</td><td>500</td><td>mg/Nmc</td></tr><tr><td>CO</td><td>800</td><td>mg/Nmc</td></tr><tr><td>HCl</td><td>10</td><td>mg/Nmc</td></tr></table>	Portata massima	1100	Nmc/h ognuno	Altezza minima	6	m	Durata	24	h/g	Temperatura	>500	°C	Polveri	8	mg/Nmc	COT	100	mg/Nmc	NOx	500	mg/Nmc	CO	800	mg/Nmc	HCl	10	mg/Nmc
	Portata massima	1100	Nmc/h ognuno																									
	Altezza minima	6	m																									
	Durata	24	h/g																									
Temperatura	>500	°C																										
Polveri	8	mg/Nmc																										
COT	100	mg/Nmc																										
NOx	500	mg/Nmc																										
CO	800	mg/Nmc																										
HCl	10	mg/Nmc																										
PRESCRIZIONI	1. La Ditta è tenuta a rendere disponibile nel DCS di controllo dell'impianto, i valori relativi alla analisi in continuo della qualità del biogas inviato ai motori endotermici.																											

2. L'eventuale utilizzo della torcia di emergenza sia documentata attraverso le ore di funzionamento della stessa. Gli eventi di accensione dovranno essere documentati su un registro di impianto in cui si deve evidenziare la causa dell'accensione (fermata/avvio impianto, manutenzione motore, etc.)
3. La Società è tenuta ad adottare tutti gli accorgimenti atti al contenimento delle emissioni diffuse di polveri nonché le eventuali emissioni odorigene che possono generarsi dallo stoccaggio e movimentazione del liquame;
4. Per il contenimento delle emissioni odorigene derivanti dallo stoccaggio dei liquami, qualora lo stoccaggio non abbia una copertura fissa, devono essere attuati tutti gli accorgimenti per minimizzare la frequenza delle movimentazioni del liquame e introdurre i liquami stessi al di sotto del pelo libero della superficie;
5. La Ditta è tenuta al rispetto della Procedura Operativa per la gestione delle emissioni diffuse;
6. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del [D.Ls. n. 152/2006](#), e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione comunque per almeno 5 anni;
7. I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.
8. I metodi di misura manuali o automatici ritenuti idonei per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali. In relazione alla complessità e alla variabilità del contesto industriale/impiantistico presente sul territorio regionale, la successiva tabella riporta generalmente per

ogni inquinante, sostanza chimica o grandezza fisica, una gamma di metodi ritenuti adeguati e che possono essere utilizzati per le relative determinazioni.

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Polveri PM ₁₀ e/o PM _{2,5} (determinazione della concentrazione in massa)	UNI EN ISO 23210:2009 (*); VDI 2066 parte 10; US EPA 201-A

	Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
	Ossidi di Zolfo (SOx) espressi come SO2	UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
	Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO2	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
	Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)
	Metano (CH4)	UNI EN ISO 25140:2010; UNI EN ISO 25139:2011
	Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT) con esclusione del Metano	UNI EN 12619:2013 + UNI EN ISO 25140:2010
	Composti Organici Volatili (COV) (determinazione dei singoli composti)	UNI CEN/TS 13649:2015 (*)

Assicurazione di Qualità
dei sistemi di
monitoraggio delle
emissioni

UNI EN 14181:2015

(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni

9. **Per gli inquinanti e i parametri** riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;

altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

10. **I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare** l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- le **difformità** accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

11. **I camini di emissione** devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la

collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.

12. I **sistemi di accesso** degli operatori ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.

13. Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a

disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Quota > 5 m e < 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

14. Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.

15. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

16. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
protezione , se possibile, contro gli agenti atmosferici.

17. Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

18. Rispetto alle emissioni potenzialmente odorigene, in caso di segnalazione o criticità, ARPAE potrà valutare i controlli e le verifiche di competenza e, in caso di anomalie, potranno essere richiesti all'azienda accorgimenti tecnici e gestionali per il contenimento e/o la riduzione delle emissioni odorigene, secondo quanto previsto dal Decreto Direttoriale n.309/2023.

19. La Società è tenuta ad annotare, su un apposito **registro**, con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale di ARPAE di

	Ravenna, firmato dal responsabile dell'impianto e da tenere a disposizione dell'autorità di controllo: • l'attività e la durata degli interventi di bagnatura, l'attivazione e la durata delle operazioni di pulizia dei piazzali e della viabilità interna nonché le eventuali variazioni rispetto alla frequenza e/o alle operazioni previste; • i periodi di attivazione della torcia di emergenza;
--	--

**Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali
(ai sensi dell'art. 124 del Dlgs n. 152/2006 e smi)**

INTRODUZIONE e	Pratica Sinadoc: 33486/2025
PARTE DESCRITTIVA	I sistemi di trattamento delle acque reflue domestiche derivanti dai servizi igienici del fabbricato ad uso uffici (punto di scarico S1a) risultano adeguati ai dettami della DGR 1053/03. Il numero di abitanti equivalenti dichiarati dal progettista, in relazione al numero dei dipendenti, è di 3 AE. Le acque reflue domestiche derivanti dai servizi igienici vengono trattate all'interno di due fosse Imhoff da 750 lt e quindi in un filtro batterico anaerobico dimensionato con volume della massa filtrante di 3,3 mc e altezza 1,50; le acque saponate, prima della loro immissione nella linea recapitante le domestiche (Imhoff e Filtro batterico anaerobico) verranno trattate in appositi degrassatori. I sistemi di trattamento adottati per la depurazione delle acque reflue domestiche derivanti dai servizi igienici del fabbricato ad uso uffici, rispettano i criteri fissati dalla tabella B della DGR 1053/03 e i dimensionamenti dei sistemi di trattamento rispettano i valori previsti dalla tabella A della delibera di cui sopra, in ragione del numero di abitanti equivalenti serviti (3 AE). Per quanto riguarda il locale mungitura automatizzata (fabbricato afferente al punto di scarico S1c), il numero di abitanti equivalenti dichiarati dal progettista, in relazione al numero dei dipendenti, è di 5 AE. Le acque reflue domestiche derivanti dai servizi igienici verranno trattate all'interno di una fossa Imhoff da 1250 lt e quindi in un filtro batterico anaerobico dimensionato con volume della massa filtrante di 3,3 mc e altezza di 1,50; le acque saponate, prima della loro immissione nella linea recapitante le domestiche (Imhoff e Filtro batterico anaerobico) vengono trattate in apposito degrassatore. I sistemi di trattamento per la depurazione delle acque reflue domestiche derivanti dai servizi igienici del locale mungitura automatizzata, rispettano i criteri fissati dalla tabella B della DGR 1053/03 e i dimensionamenti dei sistemi di trattamento rispettano i valori previsti dalla tabella A della delibera di cui sopra, in ragione del numero di abitanti equivalenti serviti (5 AE).
PRESCRIZIONI	1. Gli impianti di trattamento delle acque reflue domestiche, quali pozzetti degrassatori, fosse Imhoff e filtri batterici anaerobici, al

	fine di assicurare un corretto funzionamento, dovranno essere puliti periodicamente ed almeno 1 volta all'anno da ditte autorizzate; la documentazione attestante l'avvenuta pulizia dovrà essere conservata presso l'azienda, a disposizione degli organi di vigilanza; 2. Su conferma quanto riportato nella planimetria della rete fognaria "Tavola 4.2. Planimetria rete fognaria Emissione 4 - Marzo 2023" contenuta dell'AUA 2396/2023 del 11/05/2023 3. La rete fognaria di raccolta delle acque meteoriche derivanti da piazzali di nuova realizzazione (mq 5664) è stata assoggettata ai dettami della DGR 286/05 e sarà dotata di un sistema di raccolta delle acque di prima pioggia, composto da un pozzetto deviatore e da n. 3 vasche di accumulo della capacità cadauna di 34 mc (totale di 102 mc). Il dimensionamento della vasca di accumulo delle acque di prima pioggia risulta conforme a quanto previsto dalla DGR n. 286/05. Si evidenzia che il sistema di accumulo, a scopo cautelativo è stato notevolmente sovradimensionato in quanto per la sola raccolta delle acque di prima pioggia, ai sensi della DGR 286/05, sarebbero necessari $28,32 \text{ mc}$ ($5664 \text{ mq} \times 0,005 \text{ mt} = 28,32 \text{ mc}$) di accumulo. Le acque di seconda pioggia sono convogliate, tramite pozzetto deviatore, nella rete fognaria bianca aziendale recapitante in acque superficiali (punto di scarico S1b). 4. Le acque di prima pioggia entro 48/72 ore dalla conclusione dell'evento meteorico, unitamente ai liquami e alle acque di lavaggio provenienti dai nuovi edifici (stalle e sala di mungitura), saranno raccolti ed inviati alla prevasca di alimentazione dell'impianto a biogas, gestito dalla stessa azienda (Vedi planimetria della rete fognaria "Tavola 4.2. Planimetria rete fognaria Emissione 4 - Marzo 2023" contenuta dell'AUA 2396/2023 del 11/05/2023). 5. Al fine di limitare la diffusione delle polveri e lo sporcamento dei piazzali, presso l'insediamento è già stata adottata una procedura operativa che prevede l'uso della spazzatrice a secco nelle aree esterne di piazzale, nonché la loro bagnatura. Tale procedura è parti integrante dell'AUA 2396/2023 del 11/05/2023.
--	---

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.